

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5097 del 04/10/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO" SVOLTA DALLA DITTA "EUROPAM SPA" PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FERRIERE (PC), STRADA PROVINCIALE N. 654 SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5268 del 03/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO" SVOLTA DALLA DITTA "EUROPAM SPA" PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FERRIERE (PC), STRADA PROVINCIALE N. 654 SNC.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Ferriere prot. n. 2868 del 13/06/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 106289 del 19/06/2023, è stata presentata dalla Ditta "EUROPAM SPA" (C.F. 10848200969), con sede legale in Genova (GE), Via Sardorella n. 45 T, l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo svolgimento dell'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" presso l'impianto sito in Comune di Ferriere, Strada Provinciale n. 654 snc (C.F. Foglio 73, Mappale 642), per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Rio del Cimitero" afferente al Torrente Nure;

Considerato che:

- con nota prot. n. 119415 del 10/07/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 139447 del 10/08/2023 sono state prodotte dalla ditta le integrazioni richieste;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 9 del 01/09/2023 Sinadoc 23807/2023) risulta che:

- dall'insediamento ha origine uno scarico di acque reflue industriali (S1), avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio del Cimitero" afferente al Torrente Nure, costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali generate dall'attività di lavaggio automezzi, trattate mediante un sistema di depurazione, costituito da un sedimentatore fanghi, un separatore oli e un

biofiltro;

- acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale per la distribuzione carburanti, trattate mediante un impianto, costituito da un pozzetto deviatore, n° 3 vasche di accumulo prima pioggia ed un separatore fanghi/oli a coalescenza;

- il pozzetto di prelievo fiscale, ubicato immediatamente a valle dei sopradescritti impianti di trattamento, è individuato come "pozzetto ispezione" nella "Tav. 02 - Planimetria impianto fognario del 09/08/2023" allegata alle integrazioni;

Atteso che:

- con nota prot. n. 143423 del 22/08/2023 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE relativamente allo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Rio del Cimitero" afferente al Torrente Nure;
- il Servizio Territoriale di ARPAE, con nota prot. n. 147467 del 30/08/2023 ha espresso parere favorevole per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Rio del Cimitero" afferente al Torrente Nure, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento; per quanto concerne le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico del locale gestore, il Servizio Territoriale, con la medesima nota prot. n. 147647/2023, ha comunicato la necessità che la ditta adotti adeguati sistemi di trattamento, come previsto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 143426 del 22/08/2023 è stato richiesto all'Azienda USL di Piacenza il parere in ordine allo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale Rio del Cimitero" afferente al Torrente Nure (valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015");
- l'Azienda USL di Piacenza non ha dato riscontro alla suddetta richiesta di parere e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, lo stesso si intende acquisito;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "EUROPAM SPA" (C.F. 10848200969), con sede legale in Genova (GE), Via Sardorella n. 45 T, per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio", svolta nell'impianto sito in Comune di Ferriere, Strada Provinciale n. 654 snc (C.F. Foglio 73, Mappale 642), per il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Rio del Cimitero" afferente al Torrente Nure;
- 2. di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio del Cimitero" afferente al Torrente Nure, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei **limiti** di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- 3. di impartire**, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio del Cimitero" afferente al Torrente Nure, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento del refluo;
 - c) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, dei grassi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Ferriere, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Ferriere, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di stabilire, per le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico del locale gestore, alla luce di quanto evidenziato dal Servizio Territoriale di Arpaee con il suddetto parere prot. n. 147647/2023, che la ditta provveda all'adozione di adeguati sistemi di trattamento come previsti dalla DGR 1053/2003; per tale adeguamento la ditta dovrà presentare istanza di modifica dell'AUA entro 6 mesi dal presente provvedimento;

5. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

7. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferriere per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Ferriere;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della

prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.